



ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER
LA FORNITURA DI CASSONETTI CARRELLATI PER
LA RACCOLTA DI RIFIUTI

PROCEDURA TELEMATICA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



Sommario

1. DEFINIZIONI	3
2. OGGETTO DEL CONTRATTO	3
3. AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO	4
4. PAGAMENTI	4
5. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO	5
6. DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5
7. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO - OPZIONE DI PROROGA.....	5
8. MODALITÀ DI EMISSIONE DEGLI ODA E TEMPI DI CONSEGNA.....	5
9. REGOLARITÀ DEI PRODOTTI.....	5
10. CONDIZIONI DI FORNITURA	6
11. GARANZIA DEI PRODOTTI	6
12. VARIAZIONI CONTRATTUALI	7
13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI	7
14. PENALI.....	7
15. RISERVATEZZA	8
16. INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	8
17. TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	9
18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	9
19. FACOLTÀ DELL'ENTE AGGIUDICATORE DI UTILIZZO DI MEZZI INTEGRATIVI.....	9
20. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	9
21. DOMICILIO DELLE PARTI E RECAPITI	9
22. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ	10




1. DEFINIZIONI

- a) Per “Ente Aggiudicatore” e/o “Committente” si intende la società AMNU S.p.A. che affida il servizio oggetto del presente capitolato.
- b) Per “Appaltatore” si intende l’operatore economico che fornisce il servizio oggetto del presente capitolato.
- c) Per “Accordo Quadro” il contratto normativo stipulato tra il Committente e l’Appaltatore, unico operatore, avente la funzione di disciplinare:
 - le tipologie di forniture da realizzare;
 - l’importo complessivo presunto dell’Accordo Quadro;
 - le modalità di attivazione e affidamento dei contratti di appalto attuativi;
 - le modalità di esecuzione e di contabilizzazione dei singoli appalti attuativi;
 - i prezzi da impiegarsi per la contabilizzazione dei singoli appalti attuativi;
 - le responsabilità dell’Appaltatore ed ogni altro aspetto afferente alla gestione degli appalti attuativi.
- d) Per “OdA” l’Ordine di Acquisto, ovvero il documento con il quale il Committente comunica la volontà di acquisire i beni oggetto dell’Accordo Quadro, impegnando, con la sola ricezione, il Fornitore all’esecuzione della fornitura richiesta. Ciascun OdA è regolato dalle disposizioni del presente capitolato, nonché dalle eventuali condizioni specifiche riportate nell’OdA stesso, che prevalgono in caso di discordanza.
- e) Per “Elenco prezzi” elencazione dei prodotti e dei materiali con la descrizione delle caratteristiche minime ed i relativi prezzi per unità di misura, presentata dal Fornitore in fase di gara;
- f) Per “Computo estimativo” la stima delle quantità che costituiscono il fabbisogno presumibile del Committente in ragione di quattro anni, allegato al presente capitolato.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

- a) L’Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura di cassonetti carrellati in plastica per la raccolta di rifiuti indicati nell’Elenco prezzi, che dovrà essere eseguita dal Fornitore in relazione e dipendenza ai singoli OdA disposti dal Committente, che assumono valenza di atti esecutivi dell’Accordo Quadro e definiscono le caratteristiche tecniche e di conformità richieste per i materiali che potranno essere acquistati durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro stesso.
- b) L’avvenuta stipula dell’Accordo Quadro non costituisce fonte di alcuna obbligazione per il Committente relativamente al numero od importo degli OdA da emettere in sua esecuzione. Conseguentemente, il Committente non è tenuto a formalizzare OdA per un quantitativo minimo, escludendosi espressamente che, in ragione di ciò, il Fornitore possa avanzare diritti o pretese di sorta.
- c) Il Computo estimativo non ha, in proposito, valore vincolante per il Committente, se non quale elaborato di stima finalizzato a determinare il valore presunto dell’Accordo Quadro.
- d) Il Committente si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia dell’Accordo Quadro, l’aumento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente capitolato. In particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l’importo complessivo presunto fino ad un quinto, nel rispetto dei termini posti dall’art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.



- e) L'Accordo Quadro potrà altresì, in corso di esecuzione, essere modificato secondo quanto previsto dal suddetto art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

3. AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

- a) L'importo complessivo massimo degli Oda affidabili all'Appaltatore nell'arco di durata dell'Accordo Quadro è stimato come segue:


DESCRIZIONE FORNITURA	IMPORTO PRESUNTO
FORNITURA DI CASSONETTI CARRELLATI IN PLASTICA DI VARIE VOLUMETRIE E COLORAZIONI	€ 533.000,00

- b) Gli importi indicati devono intendersi al netto dell'IVA.
- c) L'importo contrattuale, inteso come importo massimo erogabile dal Committente, è pari all'importo suindicato al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore in fase di gara.
- d) Detto importo comprende le quantità di materiali indicate nel Computo metrico estimativo per la durata dell'Accordo Quadro, oltre alle opzioni che il Committente si riserva in relazione ad ulteriori fabbisogni che potranno emergere.
- e) I prezzi netti dei beni oggetto di fornitura sono corrispondenti ai prezzi unitari offerti dal Fornitore in fase di gara, di cui all'Elenco prezzi, e rimarranno fissi e invariati per tutta la durata del contratto ed eventuali proroghe.
- f) Sono a carico del Fornitore i costi e gli oneri di imballaggio, confezionamento, trasporto e consegna nelle sedi di destinazione compresi gli eventuali oneri connessi a deterioramento nel corso del trasporto stesso.
- g) Le singole forniture verranno richieste dal Committente mediante specifici Oda ed esso rimarrà libero di effettuare il numero di ordinativi che ritiene necessari e funzionali alle proprie esigenze, senza che il Fornitore possa opporre vincoli o eccezioni, anche per quanto attiene la previsione di un limite minimo di spesa. I singoli ordinativi potranno avere anche importi modesti inferiori a € 2.500,00 ma, in ogni caso, la consegna del materiale dovrà essere regolarmente assicurata secondo le tempistiche e le modalità stabilite all'art. 7.

4. PAGAMENTI

I pagamenti sono effettuati dalla Stazione Appaltante, a seguito dell'emissione di specifica fattura, a mezzo bonifico bancario, previa verifica della regolarità contributiva ed esecuzione degli altri adempimenti stabiliti dalla legge al tempo vigente, con decorrenza a 30 giorni data fattura fine mese.

La fattura potrà essere emessa solo dopo che i beni sono stati effettivamente consegnati e risultati positivi alla verifica di conformità, secondo quanto indicato al seguente punto 11 lettera b).



5. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro si compone ed è regolato dal presente Capitolato d'Oneri, dall'offerta presentata dal Fornitore nella procedura di affidamento e dall'Elenco prezzi.

6. DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- a) Il Committente potrà designare, oltre al responsabile del procedimento, un Direttore dell'esecuzione del Contratto.
- b) Il Direttore dell'esecuzione del Contratto potrà essere affiancato da uno o più collaboratori, in funzione dello specifico oggetto del singolo Oda.
- c) Al Direttore dell'esecuzione del Contratto ed ai suoi collaboratori competono tutte le funzioni di controllo tecnico, amministrativo e contabile degli Oda.
- d) Il Direttore dell'esecuzione del Contratto provvederà tra l'altro alle verifiche di conformità, all'attestare la regolare fornitura dei materiali nonché a quant'altro necessario per la regolare conduzione dell'Accordo Quadro.

7. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO - OPZIONE DI PROROGA


- a) L'Accordo Quadro decorre dalla data del suo perfezionamento o, se anteriore, dalla data di inizio effettivo dell'esecuzione, ed avrà automatica scadenza, senza necessità di disdetta, decorsi quattro anni dalla predetta data, ovvero, anche anteriormente, al raggiungimento dell'importo contrattuale complessivo dell'Accordo Quadro erogabile a norma del precedente Art. 3.
- b) Il contratto non prevede l'opzione per la proroga dello stesso oltre la sua scadenza naturale.
- c) Non è previsto in alcun caso il rinnovo tacito del contratto.

8. MODALITÀ DI EMISSIONE DEGLI ODA E TEMPI DI CONSEGNA

- a) L'Oda sarà trasmesso dal Committente a mezzo PEC all'indirizzo previamente indicato dal Fornitore.
- b) Il materiale dovrà essere consegnato entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Oda da parte del Fornitore, salvo il termine maggiore eventualmente indicato nell'Oda stesso.
- c) Ai fini di cui alla precedente lettera b), qualora l'Oda venga consegnato oltre l'orario di lavoro normalmente praticato dal Fornitore, i relativi termini decorreranno dal giorno lavorativo successivo a quello della consegna.

9. REGOLARITÀ DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto degli Oda, che saranno di volta in volta individuati a seconda della necessità della Committente, devono essere nuovi, mai utilizzati, consegnati immuni da vizi e perfettamente funzionanti, conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e alle norme tecniche unificate (UNI), nonché idonei per l'utilizzo da parte del Personale del Committente nonché idonei come da eventuali Specifiche tecniche indicate dalla Committente. Devono inoltre essere corredati da certificazioni ufficiali, marcatura CE, schede




tecniche, certificati di garanzia, manuali d'uso e manutenzione, ove previsti, ed essere rispondenti alle normative vigenti.

10. CONDIZIONI DI FORNITURA

- a) Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i prezzi netti offerti, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura dei beni oggetto dell'Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'effettiva prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di confezionamento, imballo e trasporto dei materiali e spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
- b) Salvo quanto previsto al successivo articolo 11, il trasferimento della proprietà dei beni avverrà al momento della consegna degli stessi presso la sede del Committente. La consegna si intende perfezionata all'atto dello scarico dei materiali a terra all'interno dell'area di proprietà o disponibilità del Committente, indicata nell'OdA. Pertanto i beni viaggiano a rischio esclusivo del Fornitore.
- c) Il Fornitore garantisce l'esecuzione diretta di tutte le forniture e prestazioni connesse a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo quadro e/o dei singoli OdA.
- d) La consegna dei beni dovrà essere effettuata esclusivamente in presenza del personale del Committente, che fornirà tutte le informazioni ed istruzioni del caso ai fini della tutela della sicurezza degli operatori. È fatto espressamente divieto al Fornitore di accedere alle aree di pertinenza del Committente e di procedere allo scarico del materiale in assenza di personale autorizzato dal Committente stesso.
- e) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i prezzi netti offerti ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Committente, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

11. GARANZIA DEI PRODOTTI

- a) L'assunzione in carico delle forniture da parte della Committente non esonera il Fornitore da responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che vengano accertati entro 2 (due) anni dalla data della relativa fattura di vendita. La garanzia prevede l'impegno del Fornitore di sostituire o riparare gratuitamente i prodotti che si rivelino non rispondenti alle caratteristiche richieste. Il ritiro del materiale difettoso e la consegna dei pezzi sostituiti avverranno con le stesse modalità sopra esplicitate.
- b) I prodotti che al momento della consegna e comunque verificati dalla stazione appaltante entro 15 gg dalla consegna risulteranno difettosi, viziati, con imballaggio deteriorato o non rispondenti alle caratteristiche richieste nell'OdA emesso, saranno rifiutati e dovranno essere ritirati a cura ed oneri del Fornitore, entro 8 giorni dalla consegna. In tal caso i rischi della proprietà dei beni permarranno in



capo al Fornitore, rimanendo il Committente sollevato da ogni incombenza circa la conservazione e custodia degli stessi.

12. VARIAZIONI CONTRATTUALI


- a) Il Fornitore non può apportare di propria iniziativa variazioni rispetto alle modalità di esecuzione delle forniture oggetto del presente capitolato.
- b) Eventuali variazioni potranno essere ordinate esclusivamente dal Committente, nei limiti di legge, senza che l'Appaltatore possa vantare alcuna pretesa per indennizzi o maggiorazioni di sorta.
- c) Qualora il Committente avesse necessità di ordinare materiali non compresi nell'Elenco prezzi, ma nella disponibilità del Fornitore, quest'ultimo si impegna a fornire gli stessi applicando al proprio listino prezzi ufficiale il ribasso percentuale medio risultante dall'offerta presentata in sede di gara. Ricorrendo questo caso il Fornitore consegnerà il predetto listino al Committente, che sarà vincolante, per l'intera sua validità, anche per i successivi OdA.

13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

- a) È vietata la cessione totale o parziale del presente Accordo e dei singoli OdA. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, senza la previa autorizzazione del Committente. Se ciò si verificherà la Committente avrà diritto di dichiarare risolto l'Accordo quadro per colpa del Fornitore.
- b) Sono fatte salve le modificazioni soggettive di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

14. PENALI

- a) Verranno applicate penali nei seguenti casi e nelle seguenti misure:
 - in caso di ritardo superiore a 5 (cinque) giorni nella consegna rispetto ai termini di cui all'art. 8, il 5% (cinque per cento) del prezzo del materiale ordinato;
 - in caso di ritardo nella sostituzione di beni difettosi: l'1% (uno per cento) del prezzo del bene difettoso per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo.
- b) L'importo delle penali applicate potrà essere decurtato dal qualsiasi pagamento dovuto dal Committente al Fornitore.
- c) Il Committente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo Quadro, superato il quale il Committente avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto.
- d) L'eventuale applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.
- e) L'applicazione delle penali non preclude il diritto della Committente a pretendere il risarcimento degli eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti a causa dei ritardi.




15. RISERVATEZZA

- a) L'Appaltatore è obbligato a non rivelare a Terzi e a non utilizzare, per motivi e ragioni non attinenti all'esecuzione del Contratto, le informazioni di qualsiasi natura messe a disposizione dal Committente per l'esecuzione del Contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo di riservatezza, l'Appaltatore dovrà risarcire al Committente i danni che ne dovessero derivare.
- b) L'Appaltatore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
- c) L'Appaltatore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.
- d) L'Appaltatore non dovrà conservare, su qualsiasi formato e supporto, i dati e copia degli stessi, ricevuti o acquisiti ai fini dell'esecuzione del Contratto, fatti salvi gli obblighi di legge.

16. INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- a) Il Committente potrà risolvere il Contratto, oltre che nei casi previsti dall'art. 108 e 110 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo art. 110, anche nei seguenti casi:
 - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - accertata violazione delle norme in materia di sicurezza da parte dell'Appaltatore;
 - perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del Contratto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione o la perdita delle qualifiche previste dal presente capitolato;
 - sopravvenuti motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 - accertati inadempimenti rispetto alla normativa ambientale da parte dell'Appaltatore; a riguardo il Committente si riserva di effettuare controlli a campione, in ogni momento, sul rispetto delle norme ambientali da parte dell'Appaltatore;
 - violazione, da parte dell'Appaltatore, di norme di comportamento previste nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, o nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, adottati dalla Stazione appaltante, pubblicati sul sito istituzionale www.amnu.net.
- b) Al verificarsi delle condizioni di cui alla lettera a), la risoluzione unilaterale del Contratto è esercitabile da parte del Committente previa comunicazione tramite PEC con 5 giorni di anticipo sulla data di effettiva risoluzione, senza necessità di ulteriori adempimenti.
- c) Ferma restando l'applicazione delle penali eventualmente previste, ed indipendentemente dall'applicazione di esse, sono sempre dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dal Committente in seguito alla risoluzione del Contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse all'affidamento a terzi delle prestazioni mancanti. Per il risarcimento di tali danni il Committente può trattenere qualunque



somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione delle prestazioni eseguite, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva.

- d) Il Committente nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone l'accertamento delle prestazioni effettivamente e regolarmente rese e alla determinazione del relativo importo.

17. TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

- a) Si richiamano e si applicano integralmente al contratto stipulato le normative sulla regolarità contributiva e retributiva del personale alle dipendenze dell'Appaltatore.
- b) Si richiamano in particolare le disposizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016. Le medesime disposizioni sono estese, convenzionalmente, anche a tutela dei lavoratori autonomi eventualmente impiegati dall'Appaltatore nell'esecuzione del contratto.

18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie il Foro competente è individuato, in via esclusiva, in base alla sede del Committente, con esclusione della competenza arbitrale. È sempre possibile la transazione.

19. FACOLTÀ DELL'ENTE AGGIUDICATORE DI UTILIZZO DI MEZZI INTEGRATIVI


- a) In casi di carenza e/o inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, come pure in caso di risoluzione del Contratto, il Committente si riserva ampia ed insindacabile facoltà di avvalersi di terzi soggetti.
- b) L'Appaltatore si impegna a rimborsare tutti i costi sostenuti dal Committente a norma del presente articolo.

20. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

- a) Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all'appalto ed alla stipulazione del relativo Contratto, nessuna eccettuata o esclusa, sono a carico totale dell'Appaltatore.
- b) Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto; l'I.V.A. è regolata dalla legge.

21. DOMICILIO DELLE PARTI E RECAPITI

- a) Le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali impegnandosi reciprocamente a comunicare ogni variazione delle stesse.
- b) L'Appaltatore indica quali recapiti utili, per tutte le comunicazioni previste dal presente capitolato, quelli indicati in sede di presentazione dell'offerta.



22. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

- a) Ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti e si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi del comma 1 del medesimo art. 3, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi; gli estremi dei conti correnti devono essere riportati anche nelle fatture. Qualora risulti che le transazioni relative al presente contratto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto si intende risolto di diritto, senza ulteriori formalità, con ogni conseguente responsabilità dell'Appaltatore verso il Committente per i danni ad esso conseguenti.
- b) L'Appaltatore si impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i propri subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni di cui al contratto, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010.
- c) L'Appaltatore si impegna, qualora abbia notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei propri subcontraenti o fornitori/clienti, all'immediata risoluzione del relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e l'ufficio territoriale del Governo competente. Qualunque variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui al presente comma, deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore al Committente il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

L'Appaltatore

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si accettano espressamente le clausole di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del presente capitolato.

L'Appaltatore